

A . R . S . A . C .

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° 243 del 03 DIC. 2015

OGGETTO: Approvazione del regolamento di disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti dell'Azienda.

Il Direttore Generale

- Assistito dalla Dirigente del Settore dr. Bruno MAIOLO, presso la Sede Centrale dell'Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE:

- con L.R. n° 66 del 28/12/2012 è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- con Delibera della Giunta Regionale n° 461 del 09/12/2013, l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- il bilancio dell'ARSAC è stato approvato con delibera n°1 del 02/02/2015 e con delibera n° 04 del 05/02/2015 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio per l'anno in corso;

VISTO:

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" aggiornato con la riforma Brunetta D.Lgs. n. 150/2009;
- il dato normativo dell'art. 53, "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" in cui resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, salva la deroga dell'art. 23 bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6 comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- i commi 2,3 bis e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- l'art. 1 commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istituzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza" ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina;

RITENUTO:

di dover provvedere all'adozione di apposito regolamento che disciplini gli incarichi vietati ai dipendenti dell'Azienda;

ATTESA:

la propria competenza;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica.

DELIBERA

- Di richiamare la suddetta narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare ed adottare il "Regolamento di disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti dell'ARSAC" allegato alla presente per costituirne parte integrante;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento Agricoltura ed all'O.I.V. della Regione Calabria;
- di disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda;
- di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Direttore Generale
(Ing. Italo Antonucci)

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n. 8 de 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA
Dr.ssa Rosamaria Siranni

IL FUNZIONARIO UFFICIO BILANCIO
Dr.ssa Emerenziana Milavasi

Il Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)




Il Direttore Generale
(Ing. Italo Antonucci)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'A.R.S.S.A.C. in data 03 DIC. 2015 sino al 17 DIC. 2015

D.Lgs 165/2001 e D.Lgs. 150/2009

Regolamento di Disciplina degli Incarichi Vietati ai Dipendenti dell'Azienda



Sono da considerarsi vietati ai dipendenti ARSAC, a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei seguenti paragrafi:

- *Abitualità e professionalità;*
- *Conflitto di interessi;*
- *Preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro (fermo restando quanto previsto dai punti precedenti).*

Abitualità e professionalità

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitudinalità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente ARSAC non potrà:

- Esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitudinalità, sistematicità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d. P.R. n. 917 del 1986; Cass. Civ. sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, fermo restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001:

- L'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957;
- I casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate;
- L'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi di indirizzo generale.

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudinalità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione prevista.



Conflitto di interessi.


Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.
2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
4. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatoria, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
5. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumeto all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.
6. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.
7. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.
8. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.

La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro.

Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo



professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.

1. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.
2. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.
3. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.
4. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett.ra da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001).

Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina contenuta nella vigente normativa e nel Codice Civile.

